

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

46° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1977

Presidenza del Vice Presidente GRASSINI
indi del Presidente SEGNANA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Congregazione italiana dell'Ordine cistercense la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (631)
(Seguito dello discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 632, 634, 637
ANDREATTA (DC) 634
BONAZZI (PCI) 635
LI VIGNI (PCI) 636, 637
MARANGONI (PCI) 632
RICCI (DC) 635, 636, 637
TARABINI (DC) 634

« Affidamento temporaneo all'Istituto poligrafico dello Stato del servizio di monetazione metallica » (725)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 615
616, 617 e *passim*
ANDREATTA (DC) 617, 618, 620 e *passim*

ASSIRELLI (DC) Pag. 624
AZZARO, sottosegretario di Stato per le finanze 622
BONAZZI (PCI) 616, 617, 619 e *passim*
LI VIGNI (PCI) 617, 619, 620 e *passim*
MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro 616, 617, 618 e *passim*
PINNA (PCI) 624
VIGNOLO (PCI) 623, 624

« Modifiche alla disciplina delle partecipazioni ed incroci azionari prevista dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 » (773-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE 610, 612, 613 e *passim*
ALETTI (DC) 613
ANDREATTA (DC), relatore alla Commissione 610
614
MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro 614
PINNA (PCI) 612, 614
TARABINI (DC) 613, 614

« Norme per la provvista di valute estere alle navi, aerei e distaccamenti militari all'estero » (941) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 631, 632
MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro	632
PINNA (PCI), relatore alla Commissione	631
RICCI (DC)	632
SESTITO (PCI)	632

Presidenza del Vice Presidente GRASSINI

La seduta ha inizio alle ore 10.

A S S I R E L L I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla disciplina delle partecipazioni ed incroci azionari prevista dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 » (773-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina delle partecipazioni ed incroci azionari prevista dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Andreatta di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

A N D R E A T T A , relatore alla Commissione. Qualche giorno prima della scadenza del termine di tre anni previsto dalla legge n. 216 del 1974 per l'alienazione dei pacchetti azionari che superano i titoli emessi per le

partecipazioni incrociate, il Governo, sulla base di informazioni che gli erano giunte circa la possibilità che l'applicazione di questo termine creasse turbative al funzionamento del mercato azionario, presentò un disegno di legge per la proroga del termine. La nostra Commissione fu di diverso avviso e il disegno di legge governativo fu profondamente emendato sia nel titolo, sia nel pur breve suo articolato. Credo sia opportuno ricordare tali modifiche per valutare gli emendamenti introdotti dalla Commissione finanze e tesoro della Camera. Una prima modifica fu l'introduzione di un nuovo termine: gli amministratori potevano ritardare la denuncia al tribunale fino a dieci giorni dall'entrata in vigore della legge. Il termine scadeva il 20 giugno e ritenendo che la legge sarebbe stata approvata immediatamente dall'altro ramo del Parlamento, poichè si era diffusa la notizia della iniziativa governativa, credemmo opportuno allungare di qualche settimana il termine previsto dalla legge n. 216. In secondo luogo, per venire incontro alle preoccupazioni del Governo circa le turbative che sul mercato potevano determinare troppo rapide alienazioni delle partecipazioni incrociate, introducemmo un meccanismo che dava alla Banca d'Italia la possibilità di controllare il processo di alienazione, che nel testo della legge n. 216 era invece affidata al tribunale, e stabilimmo un termine di due anni per poter collocare nuovamente le quote o le azioni possedute da società incrociate sul mercato, tenendo conto dei tempi e dei quantitativi negoziati, in maniera che l'operazione avvenisse su di un mercato regolarmente funzionante. Veniva così introdotto un obbligo di comunicazione alla Consob e alla Banca d'Italia delle alienazioni giornaliere, in maniera da poter seguire costantemente ogni operazione. Inoltre, furono introdotte altre norme penali in aggiunta a quelle della legge n. 216, estendendo la responsabilità prevista dall'articolo 2630 del codice civile anche ai sindaci di società che fossero venuti meno all'obbligo di denuncia di alienazione delle partecipazioni. Con l'articolo 2, che costituì oggetto di un emendamento, si introdusse l'obbligo per la Consob di presentare al Governo, il quale ne

avrebbe dato comunicazione al Parlamento, una relazione sul modo con cui le partecipazioni incrociate sarebbero state sciolte e in particolare l'obbligo di indagare se questo scioglimento fosse stato regolare o fosse avvenuto in maniera fittizia.

Ora, la Camera sollecitata, come ha detto il Presidente della competente Commissione, con una inusitata iniziativa della 6^a Commissione del Senato, nel novembre di quest'anno ha preso in esame questo provvedimento e vi ha apportato una serie di modifiche piuttosto significative all'articolo 1, approvando invece gli articoli 2 e 3. La ragione di queste modifiche nasce dalla preoccupazione che l'altro ramo del Parlamento ha manifestato di integrare la disciplina prevista in questa legge con la più generale disciplina contenuta nella proposta governativa di modifica della legge n. 216, che è attualmente all'esame della nostra Commissione, relatore il senatore Tarabini, e gli emendamenti della Camera sono stati nella direzione di introdurre, in luogo del testo approvato dalla nostra Commissione, il testo della proposta di modifica della legge n. 216.

In che modo, quindi, il nostro articolato è stato modificato? È stata soppressa la proroga del termine, ma questa modifica non mi sembra significativa in quanto, per le informazioni che abbiamo, le situazioni di incroci azionari esistenti prima del 20 giugno sono state in qualche modo — non sappiamo come — sciolte. Effettivamente, in questo momento, visto come le operazioni sono avvenute, non sembra opportuno mantenere questo termine più prolungato, dopo l'approvazione della legge relativa alle situazioni di incrocio ancora esistenti.

In secondo luogo, la Camera ha stabilito che sia la Consob a regolare il processo di ricollocamento sul mercato delle azioni o quote anziché l'istituto di emissione e direi che questa è sostanzialmente la modifica più importante del testo così come emendato dall'altro ramo del Parlamento.

Vi sono poi minori emendamenti che riguardano l'intervento dei diversi operatori del mercato mobiliare nel processo. Veramente da parte nostra, secondo una filosofia che la Commissione in varie occasioni ha

riaffermato, si era voluto rivalutare la funzione dell'agente di cambio anche con formule di rito. In effetti, dove si diceva che la banca indicata dalla Banca d'Italia poteva effettuare l'operazione direttamente o mediante agenti di cambio non si innovava nulla rispetto alla realtà della situazione perchè la banca era sempre libera di fare l'operazione direttamente o, come si è detto, mediante l'agente di cambio. Ora, queste formule sono state abolite dalla Camera; si prevede una distinzione, contenuta nel testo governativo, tra quote alienate attraverso l'intervento dell'agente di cambio e azioni alienate attraverso un'azienda o istituto di credito.

Vi sono poi modificazioni che sinceramente non mi sembra siano collegate al complesso delle sanzioni previste dalla legge numero 216, le quali mi lasciano piuttosto incerto.

Ci troviamo inoltre di fronte all'emendamento all'articolo 5-bis contenuto nel testo di modifica della legge n. 216, così come è stato presentato dal Governo e attualmente in discussione presso la nostra Commissione. È dimostrato che sia la nostra Commissione che il Governo, in modo diverso, non abbiano valutato correttamente la realtà, ritenendo che ci fossero motivi di urgenza. Personalmente, se dovesse iniziare la discussione e non dovesse essere accettata la proposta che farò, riterrei che per alcune parti sarebbe preferibile tornare al testo originario approvato dalla nostra Commissione e quindi rinviare nuovamente all'altro ramo del Parlamento il disegno di legge. Valutata la situazione, ritengo di poter proporre che la Commissione chieda innanzitutto che il provvedimento anziché in sede deliberante ci venga assegnato in sede referente e che venga unificato con il disegno di legge di cui è relatore il senatore Tarabini.

Ritengo, inoltre, che questo aspetto del provvedimento approvato dalla nostra Commissione nel giugno scorso dovrebbe essere conservato e credo che su questo punto il Governo potrebbe assumere l'impegno politico che sia dato incarico alla Consob di effettuare quei rilievi e quelle indagini che costituiscono l'oggetto dell'articolo 2 del disegno di legge. A sei mesi dal termine del 20

giugno la Consob dovrebbe presentare al Governo una relazione nei termini e con gli oggetti previsti dall'articolo 2. Credo che per ottenere questo risultato, l'unico che ha aspetti di urgenza, a mio parere, occorra uno specifico impegno del Governo di chiedere alla Consob questa relazione. Devo dire che mi lascia molto perplesso, date le strutture operative attuali della Consob, lo spostamento da un centro di decisione che ha gli strumenti idonei, come la Banca d'Italia, ad una commissione come la Consob che si trova in uno stato di revisione, di crisi, o almeno di costituzione dei suoi strumenti. Credo che non costituisca motivo di esaltazione per le nostre istituzioni parlamentari un ulteriore nostro rinvio del provvedimento alla Camera; ritengo che questo rinvio porterebbe ugualmente ad un ritardo nell'approvazione del disegno di legge e che fondamentalmente potremmo arrivare ad avere una soluzione negli stessi tempi attraverso l'unificazione con il disegno di legge governativo di modifica della legge n. 216. Quindi, in definitiva, propongo questa unificazione, previo il passaggio alla sede referente, e chiedo al Governo un impegno di realizzazione degli esami e delle indagini da parte della Consob su come siano avvenute le alienazioni per sciogliere le partecipazioni incrociate e sulla possibilità che talune di queste alienazioni siano puramente fittizie.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Andreatta per l'interessante relazione e per sola memoria dei colleghi vorrei leggere il secondo comma dell'articolo 35 del nostro Regolamento, a cui implicitamente il senatore Andreatta ha fatto riferimento: « Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano al Presidente del Senato, o, a discussione già iniziata, al Presidente della Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso e votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109 ».

Quindi, il rappresentante del Governo o un quinto della Commissione dovrebbero esprimere la loro volontà. Vorrei, pertanto, sentire qual è il parere dei colleghi sul suggerimento del senatore Andreatta.

P I N N A . Credo abbia fatto molto bene il collega Andreatta, con la pacatezza che gli è solita, a sdrammatizzare questo avvenimento che ha un significato politico. È evidente che, nonostante le pressioni che ci sono state in altre circostanze circa la necessità di licenziare un testo di legge con una certa urgenza, questi motivi sono venuti meno e conseguentemente il Senato si trova nella condizione di dover riflettere ancora più compiutamente sull'importante materia. Ci sono infatti delle novità anche di carattere sostanziale introdotte nel testo dalla Camera dei deputati, come quella che affida ulteriori poteri alla Consob relativamente anche alla eliminazione delle partecipazioni incrociate. Non possiamo non considerare la proposta che è stata avanzata dal collega Andreatta circa la necessità di mutare sede per un approfondimento dell'intera materia.

I due disegni di legge, quello presentato dal Ministero del tesoro e quello presentato dal nostro Gruppo, hanno una ampia attinenza e necessitano di una riflessione da parte della nostra Commissione, anche perchè stiamo deliberando un altro disegno di legge, quello sulle offerte pubbliche di acquisto, nel quale sembra ci siano delle deviazioni dalla normativa della legge n. 216. Forse sono soltanto dei fantasmi che balenano nella nostra mente, ma se ci sarà un dibattito pacato forse questi fantasmi possono essere eliminati.

Certo, di fronte a queste perplessità sono convinto, a nome del mio Gruppo, dell'opportunità politica di chiedere il passaggio alla sede referente, procedendo all'unificazione di queste questioni in maniera che si pervenga a un disegno di legge organico e si sappia dove vogliamo collocare la Consob e con quali uomini.

Ritengo opportuno, quindi, accogliere questa proposta, in modo che il Senato giunga a licenziare un testo organico in grado di costituire un punto di riferimento importante per il mercato finanziario.

6^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

PRESIDENTE. Vorrei ricordare alla Commissione, che, come il relatore ha ricordato, con inusitata iniziativa — come ha detto il Presidente della 6^a Commissione della Camera — noi abbiamo sollecitato l'approvazione di questo disegno di legge.

ALETTI. Questo disegno di legge ci ritorna emendato dalla Camera dei deputati. La nostra sollecitazione, non tanto inusitata, era pienamente giustificata. In quell'epoca, infatti, venivano a scadere i termini in cui si dovevano denunciare alla Consob queste partecipazioni incrociate. Ora, se il testo fosse ritornato dalla Camera così com'era, non ci sarebbero stati problemi, ma essendo stato modificato in maniera sostanziale, su queste modifiche occorre una meditazione.

Non ho quindi niente in contrario che il disegno di legge venga trasferito dalla sede deliberante alla sede referente, purchè però si arrivi ad un'enunciazione da parte di questa Commissione di una formulazione che possa essere accettata da tutti.

TARABINI. La proposta del senatore Andreatta, a cui si è affrettato ad esprimere la propria adesione il senatore Pinna, certamente merita di essere esaminata. Se noi leggiamo la relazione che il Governo ha allegato al disegno di legge per la Consob, ci accorgiamo che il Governo si limita a ritoccare, per così dire, la configurazione dell'ambito dei poteri della Consob e si riserva espressamente di presentare altro progetto di legge per quanto concerne la disciplina di carattere sostanziale. Quindi, sia per quanto concerne la riforma della legge n. 216, in riferimento alla materia societaria, sia per quanto concerne altri strumenti finanziari che hanno un vasto campo di applicazione in altri ordinamenti, il Governo si richiama ancora al fatto che la materia è ora oggetto di una intensa elaborazione a livello comunitario ove infatti si stanno elaborando dei testi che riguardano le OPA, i gruppi di controllo e le partecipazioni reciproche. L'Italia però si trova in una situazione diversa dagli altri paesi comunitari. La cosa singolare della no-

stra situazione è che il mercato ristretto non è ancora entrato in funzione, nonostante gli sforzi del senatore Aletti che ha cercato di imprimere all'attività legislativa caratteristiche di innovamento e di adeguamento alle più moderne strutture dei mercati che si registrano negli altri paesi della Comunità.

Che fare? Il disegno di legge sul quale sinora abbiamo discusso era diverso; lo scopo era quello di cercare di mettere a punto strumenti (il mercato ristretto è stato un esempio, le OPA un altro) con i quali si potesse operare gradualmente, e con metodo empirico. Una volta che si abbia già conseguita una certa concezione di un istituto quale, ad esempio, la Consob, si può stabilire una specifica disciplina che abbia la possibilità di celere applicazione.

Direi che la richiesta di passaggio alla sede referente, una volta presentata, produce i propri effetti al di là delle intenzioni di ciascuna parte politica o di ciascun parlamentare. Sono però dell'opinione di andare avanti con i vari strumenti che si sono già messi a punto, anche perchè io penso che questi offrano l'occasione per misurare in termini più concreti la validità e l'utilità di un certo istituto. Penso, cioè, che confrontando i compiti ai quali gli istituti sono chiamati con le funzioni che si vogliono loro attribuire, il problema si possa delineare in maniera più costruttiva.

Giunti a questo punto, quindi, e dato per scontato l'effetto procedurale che sortirà dalla richiesta fatta dal senatore Pinna, la mia proposta è che queste cose vadano avanti insieme, con l'intesa di dare un maggior contributo alla trattazione e definizione dei singoli argomenti. Certamente, anche quando arriveremo a trattare in sede di Commissione la disciplina delle OPA verrà fuori il problema della funzione della Consob. Sono anzi convinto che verrà fuori sotto un particolare angolo prospettico, così come è venuto fuori questa mattina, particolarmente attraverso il rilievo fatto dal relatore, senatore Andreatta, sull'emendamento apportato all'articolo 1, laddove la Camera ha voluto sostituire la Consob alla Banca d'Italia.

6^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

Questo è un rilievo giustissimo, che io richiamo non già per proporre che venga mantenuto il testo approvato dal Senato, ma solo per significare qual è il nostro approccio al tema più generale della riforma della Consob.

Debbo aggiungere che non trovo corretto quello che ha detto il senatore Pinna a proposito di una ipotetica volontà di stravolgimento della legge n. 216. Se c'è da modificare si modifichi; ma non esiste una volontà preventiva di stravolgimento. Vorrei fare osservare al senatore Pinna che, per esempio, ove non si riformi la legge n. 216, si lascerebbe agli operatori la più ampia libertà d'azione, senza che la Consob abbia in concreto la possibilità di intervenire.

P I N N A . Questo è da vedere!

T A R A B I N I . Legga l'articolo 18! Questo per dire che la posizione che sto illustrando non è preconcepita, ma vuole essere obiettiva, perchè, pur nel rispetto delle opinioni di tutti, si abbia presente la necessità di affrontare i problemi con concretezza.

Perciò, se questo argomento deve essere trattato in sede referente, ciò tuttavia non deve costituire una ragione per venire meno al principio di portare avanti il più rapidamente possibile la regolamentazione di tutti gli istituti finanziari, il cui perfezionamento è indispensabile per adeguare i medesimi a quelli dei paesi più avanzati della Comunità.

A N D R E A T T A , *relatore alla Commissione*. Nella mia breve esperienza politica ho imparato che l'unità di tempo e di luogo, che caratterizza secondo Aristofane il buon teatro, è estremamente importante anche nelle vicende parlamentari. Mi rendo conto che la mia proposta abbia creato problemi e contraddizioni. Rotta, come spesso accade nel teatro moderno, questa unità di tempo e di luogo, mi sembra di dover fare queste considerazioni.

Io sono d'accordo con quanto è stato detto circa la necessità di regolare attraverso successivi aggiustamenti, attraverso la dotazione di strumenti di controllo, la funzionalità

del mercato mobiliare in Italia; e mi rendo conto che sarebbe astratto, dato il modo di procedere delle istituzioni, prevedere una riforma organica e in qualche modo definitiva. Poichè vi è in discussione una legge che non introduce nuovi strumenti, ma corregge articolo per articolo la legge n. 216, poichè il testo della Camera non è altro che una delle correzioni proposte dal Governo che viene introdotta in una legge che ha perduto il carattere di urgenza, a me pare che non si venga meno ad un approccio empirico, concreto, misurato a questi problemi con la proposta di sospendere l'esame degli articoli relativi al regolamento dello scioglimento delle partecipazioni incrociate.

Tenendo conto soprattutto che io ho delle difficoltà ad accettare il testo come trasmesso dalla Camera, e che quindi avremmo una serie di rimbalzi che comunque porterebbero ad un prolungamento della discussione, considero opportuno lo scioglimento dell'alternativa che avevo proposto e, pertanto, ritengo accettabile la richiesta del senatore Pinna di richiedere la sede referente.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sulla proposta di passaggio alla sede referente e di abbinamento col disegno di legge n. 893, il mio parere non può essere che favorevole; ma desidero fare due considerazioni molto semplici.

Stiamo discutendo al Senato il progetto di legge n. 893, che tratta esattamente di tutta la riforma di questo settore e di quei settori dei quali ci occupiamo in provvedimenti speciali. Tutto questo non è accaduto per un disegno preordinato; hanno ragione i senatori Tarabini e Aletti e io me rendo conto. Cioè, al momento in cui si cominciò a discutere l'esigenza di tempestività era scontata, e lo testimonia il fatto che si procedette subito alla discussione. D'altra parte, l'emendamento apportato dalla Camera (io credo che il senatore Andreatta abbia fotografato esattamente la situazione) ha più direttamente introdotto il discorso sulla modifica della legge n. 216.

Allora, mi sembra quanto mai opportuno aderire alla proposta del senatore Pinna e

6^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

non credo che ciò rappresenti una perdita di tempo in questo momento e in relazione a questa coincidenza; al contrario, anzi, penso che significhi un più razionale utilizzo del nostro tempo facendo in modo che la trattazione dei due provvedimenti avvenga congiuntamente.

Questi sono i motivi per cui il Governo si associa alla richiesta di unificazione della discussione del provvedimento in esame col disegno di legge n. 893.

PRESIDENTE. A questo punto, prendendo atto della richiesta del senatore Andreatta, del consenso espresso dal Gruppo comunista e dal Governo, ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà pertanto in sede referente.

« Affidamento temporaneo all'Istituto poligrafico dello Stato del servizio di monetazione metallica » (725)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Affidamento temporaneo all'Istituto poligrafico dello Stato del servizio di monetazione metallica».

Essendo pervenuto il parere favorevole da parte della Commissione bilancio, possiamo procedere all'esame del disegno di legge.

Come relatore, mi rimetto alla relazione già svolta il 5 luglio scorso in sede deliberante, prima del passaggio in sede referente chiesto e ottenuto in quella stessa data.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Possiamo ora procedere all'esame degli articoli sulla base del testo formulato dalla Sottocommissione che, a conclusione della discussione generale, io stesso, come relatore, avevo già illustrato il 10 novembre; testo al quale, poi, il Governo aveva presentato alcuni emendamenti, già valutati in sede referente, il 29 novembre.

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Sottocommissione, di cui do lettura:

Art 1.

Nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato è costituita, con contabilità separata, la Sezione Zecca, cui si applicano la legge 13 luglio 1966, n. 559, ed i relativi regolamenti di attuazione, con le integrazioni e le modifiche previste dalla presente legge.

L'Istituto poligrafico dello Stato assume la denominazione di Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Esso provvede, oltre ai compiti indicati nell'articolo 2 della predetta legge n. 559, tramite la Sezione Zecca, ai seguenti compiti:

conio delle monete di Stato in conformità delle leggi vigenti;

conio di monete estere;

conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;

conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;

fabbricazione in esclusiva di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;

fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;

fabbricazione di contrassegni di Stato;

fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;

promozione dell'attività della Scuola dell'arte della medaglia e del Museo della Zecca;

esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;

riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprietà dello Stato;

partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;

perizia delle monete ritenute false;

conio di monete commemorative o celebrative;

6^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;

promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo.

Il Governo ha presentato un emendamento al primo comma tendente a sostituire alle parole: « è costituita, con contabilità separata, la Sezione Zecca », le altre: « è costituita con gestione e contabilità separate la Sezione Zecca dello Stato ».

B O N A Z Z I. Confermo l'orientamento contrario del nostro Gruppo, del resto già espresso in sede referente.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Anche io, come relatore, ribadisco di essere contrario all'emendamento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo al primo comma dell'articolo.

Non è approvato.

Il senatore Bonazzi ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, le parole da: « Esso provvede » fino alla fine, con le seguenti:

« È pertanto soppresso l'attuale Servizio Zecca alle dipendenze del Ministero del tesoro e l'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, viene così integrato, dopo il primo comma:

Attraverso la propria Sezione Zecca espleta inoltre i seguenti compiti:

conio delle monete di Stato in conformità delle leggi vigenti;

conio di monete estere;

conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;

conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;

fabbricazione in esclusiva di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;

fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;

fabbricazione di contrassegni di Stato;

fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;

promozione dell'attività della Scuola dell'arte della medaglia e del Museo della Zecca;

esecuzione di saggi su monete e tagli per conto dello Stato e di privati;

riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprietà dello Stato;

partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;

perizia delle monete ritenute false;

conio di monete commemorative o celebrative;

fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;

promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni della Zecca.

La coniazione da parte della Sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro-Direzione generale del tesoro ».

B O N A Z Z I. Con questo emendamento si propongono due modificazioni: una è la soppressione dell'attuale servizio Zecca alle dipendenze del Ministero del tesoro; l'altra riguarda l'elencazione delle competenze che vengono esplicitate dal Poligrafico attraverso la propria sezione Zecca.

Mi sembra, peraltro, che questa espressa enumerazione sia necessaria anche nei confronti dell'organico in servizio presso la Zecca.

M A Z Z A R R I N O, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. In questo momento non sono in condizione di prevedere che cosa questo emendamento può significare in relazione ai compiti di controllo dei processi di monetazione, compiti detenuti dal Tesoro. Può darsi che l'emendamento sia opportuno nella nuova denominazione di Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, ma non posso dir-

lo così su due piedi. In effetti, i compiti attualmente svolti dal Servizio Zecca potranno essere svolti in forma diversa, ma non so se questo è luogo adatto per inserire questa disposizione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Forse sarebbe preferibile trattare l'argomento all'articolo 11 che fa riferimento al nuovo inquadramento del personale amministrativo, tecnico ed operaio in servizio presso la Zecca di Stato.

BONAZZI. Posso anche ritirare l'emendamento e ripresentarlo in altro momento. Comunque, in caso di forti perplessità, potrei anche ritirarlo definitivamente dal momento che è strettamente consequenziale al testo stesso del disegno di legge.

ANDREATA. Sarebbe comunque bene inserire una dichiarazione del genere in qualche punto del disegno di legge perchè, purtroppo, non sempre gli atti applicativi delle leggi seguono la logica.

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. In relazione agli emendamenti presentati in Commissione, il Governo non è in condizione di poter esprimere un parere immediato, poichè qualche emendamento può modificare l'intera struttura del provvedimento. Non esprimo parere contrario all'emendamento Bonazzi, nè lo invito a ritirarlo; chiedo soltanto di avere il tempo di poterlo verificare e controllare in relazione a tutto il testo di legge.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Mi permetto di invitare il collega Bonazzi, se crede, a ritirare l'emendamento e a ripresentarlo eventualmente in sede di discussione degli articoli 10 e 11.

BONAZZI. Sono d'accordo. Quando l'esame degli articoli sarà più inoltrato, ci renderemo meglio conto se vale la pena insistere.

Vorrei fare un'osservazione e prego la Presidenza e i colleghi di consentirmi di ritornare un momento su un tema che abbiamo

già toccato quando abbiamo discusso l'emendamento governativo al primo comma. Mi si dice che l'Istituto poligrafico dello Stato mantiene già una contabilità separata. Ricordo questo ai colleghi, soprattutto a coloro che hanno partecipato alla discussione per sapere se non sia opportuno non dichiarare esplicitamente che la contabilità della Zecca deve essere tenuta separatamente. Probabilmente questo attenuerebbe un certo sospetto e una certa ostilità che negli ambienti del Poligrafico si è avvertita.

LI VIGNI. Credo che l'Istituto poligrafico non abbia presente che la sua contabilità separata è un atto interno. Questo tipo di contabilità separata di cui discutiamo va, per forza, stabilito per legge. Non c'è nessuna intenzione di prevaricazione nei confronti dell'Istituto poligrafico.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. La contabilità separata dà risposta ad un'altra delle preoccupazioni emerse. Ieri ho ricevuto i sindacati unitari del Poligrafico, che sono molto preoccupati della autonomia e delle conseguenze che l'autonomia potrebbe avere.

Esiste un'officina carte-valori che, in varie occasioni, ha tentato di avere un'autonomia e forse anche di separarsi dal resto del Poligrafico. Se ho compreso bene, nell'ambito del Poligrafico, si effettuano delle compensazioni tra settori in perdita e, in particolare, le cartiere e i settori grafici in attivo. La preoccupazione dei sindacati è che, attraverso l'enucleazione di questi reparti attivi emerga la situazione di perdita degli altri reparti.

Proprio per queste ragioni, credo che sia opportuno mantenere il discorso della contabilità separata, sia per le considerazioni del collega Li Vigni sia perchè un altro dei timori che sono stati avanzati è quello che la gestione Zecca può comportare una perdita per il Poligrafico. L'esistenza, quindi, di una contabilità che ha rilevanza di legge e che quindi diventa pubblica permette di vedere se la gestione è sana o meno.

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io credo che proprio l'esi-

stenza all'interno del Poligrafico di contabilità separate ci imponga di chiarire che, nel momento in cui una nuova attività viene ad introdursi, anche questa attività deve avere una contabilità separata. Questo lo dobbiamo stabilire, perchè altrimenti dovremmo aspettarci un atto interno del Poligrafico e, veramente, sarebbe un fatto incomprensibilmente enorme.

Vorrei ricordare ai senatori che la questione aziendale si potrà trattare meglio quando parleremo dell'attività della Zecca, ma anche quando parleremo del Poligrafico per alcune sue particolari attività, tenendo conto delle caratteristiche di questa azienda che non ha soltanto fini economici, ma che deve provvedere alla coniazione delle monete.

Noi ci troviamo di fronte ad un momento del trasferimento di una competenza propria dello Stato ad un istituto con caratteristiche diverse. Garantire questo fatto nella configurazione giuridica è un diritto-dovere dello Stato. Tutto quello che potrà poi venire per snellire e per fare in modo che non ci siano più quegli errori che abbiamo riscontrato nella gestione della Zecca ben venga. Su questo siamo tutti d'accordo. Ma non si può ritornare su quello che è stato deciso. Sarebbe opportuno che tenessimo presente che il Poligrafico deve in ogni caso procedere alla coniazione delle monete; e questo non si può lasciare alle decisioni del consiglio di amministrazione, ma è un suo dovere preciso al quale deve attendere con mezzi particolari e con funzioni proprie. Il Tesoro deve anche poter avere gli strumenti adatti per poter esercitare il controllo, perchè sarebbe assurdo dire che il Governo nella sua generalità, e la competente Direzione generale del Ministero del tesoro in particolare, ha la responsabilità di garantire la collocazione delle monete, di evitare le falsificazioni, di preoccuparsi di tutto questo e poi, contemporaneamente, eliminare ogni forma, diretta o indiretta, di controllo su questa azienda, finendo con l'immaginare il Poligrafico come una qualsiasi azienda che produce un qualsiasi servizio.

Sottolineo che l'eventuale resistenza del Governo su taluni punti particolari del provvedimento discende soltanto da questo con-

retto; e nella misura in cui tale concetto è salvaguardato, tutte le osservazioni dei colleghi, a cominciare da quelle del relatore, tendenti a fare in modo che questo non sia più uno strumento pesante, ma un'azienda moderna che raggiunga, anche economicamente, i suoi fini, mi trovano d'accordo.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 1 il seguente ultimo comma:

« La coniazione da parte della Sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro ».

A N D R E A T T A. Vorrei capire lo scopo di questo emendamento.

M A Z Z A R R I N O, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il problema consiste nel fatto che la nostra attività per Stati esteri è correlata anche alle possibilità della Zecca, fino a questo momento, di provvedere a tutto quanto il fabbisogno nazionale. Allora potremmo trovarci di fronte ad una scelta aziendale che consiglia come particolarmente interessante la coniazione di monete per conto di altri Stati, tutto ciò a danno, eventualmente, dei ritmi di coniazione di monete per il nostro paese. Ad evitare questo e rimanendo preminente il compito di rifornire, per quanto necessario, il nostro paese di monete, l'autorizzazione da parte della Direzione generale del tesoro ha questo fine pratico. Ma ce n'è anche un altro, connesso ad evidenti riflessi internazionali, in quanto si viene a produrre non un qualsiasi bene, ma una moneta; in tal caso, si delineano due momenti, uno giuridico, che appartiene alla Direzione generale del tesoro, ed un altro operativo, che chiaramente appartiene al Poligrafico. Il sistema è d'altronde già applicato per la carta moneta.

A N D R E A T T A. Le sue argomentazioni, onorevole Sottosegretario non mi convincono affatto e ad esse avrei da opporre al-

6^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

cune valide obiezioni. Invece mi convince l'ultima ragione addotta e cioè il fatto che il sistema sia già applicato per la carta moneta.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 2.

In relazione ai compiti indicati nel precedente articolo 1, oltre agli organi indicati dall'articolo 8 della legge 13 luglio 1966, n. 559, è istituito il Comitato per la Zecca.

Il Comitato è composto dal Presidente dell'Istituto, dal Direttore della Sezione Zecca, da un funzionario della Direzione generale del tesoro che faccia parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, da un esperto nel settore industriale nominato dal Ministro del tesoro e da tre rappresentanti del personale della Sezione Zecca, eletti tra i dipendenti in servizio presso la Sezione.

Il Presidente può delegare un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto a sostituirlo nel Comitato di cui al precedente comma.

I componenti del Comitato durano in carica per tre anni, salvo quanto disposto per il Direttore della Sezione Zecca dal successivo articolo 4.

Mi permetto di suggerire di inserire al primo comma, dopo la parola « Comitato » la parola « consultivo ». Ciò anche per escludere certi timori del personale del Poligrafico di una frattura interna a causa dell'autonomia della Zecca.

B O N A Z Z I. Convengo sulle valutazioni del relatore.

L I V I G N I. Ma ad un comitato consultivo non si possono poi delegare compiti.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. La proposta ha comunque trovato consenzienti i sindacati.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo da me presentato al primo comma.

È approvato.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento: sostituire, al secondo comma, le parole: « da un funzionario della Direzione generale del tesoro che faccia parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, da un esperto nel settore industriale nominato », con le altre: « da due funzionari della Direzione generale del tesoro, di cui uno che faccia parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, da due esperti nel settore industriale e della monetazione nominati ».

B O N A Z Z I. Mi pare che già si fosse detto della possibilità di prevedere la presenza di un funzionario della Ragioneria, mantenendo la presenza dei rappresentanti del Tesoro e degli esperti; riferisco, comunque, un rilievo che mi è stato fatto e che mi pare abbia qualche fondamento: in questo comitato è presente il presidente dell'Istituto poligrafico e non il direttore generale. Quindi, se fossimo d'accordo, proporrei un emendamento inteso ad inserire il direttore generale e semmai ad escludere il presidente, trattandosi di un comitato consultivo.

M A Z Z A R R I N O, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per la verità, dopo l'approvazione dell'emendamento proposto dal senatore Grassini, l'emendamento del Governo ha perso gran parte del suo reale valore. Valgono le considerazioni di ordine generale già fatte e che si estendono a tutti gli articoli in cui si torna a parlare delle caratteristiche del comitato e quindi dei controlli.

Comunque mantengo l'emendamento e condivido l'osservazione del senatore Bonazzi a proposito del direttore generale dell'Istituto poligrafico.

6^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il senatore Bonazzi ha proposto un emendamento, tendente ad inserire, nel secondo comma, dopo la parola « Presidente », le altre: « e dal Direttore generale ». Penso che possiamo intanto votare questa proposta, salvo poi continuare la trattazione dell'emendamento del Governo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Bonazzi.

E approvato.

LIVIGNI. Ritornando alla proposta del Governo, la presenza dei due funzionari del Tesoro posso anche capirla, ma non riesco a spiegare quella del funzionario della Ragioneria.

ANDREATA. Il rilievo mi pare giusto.

BONAZZI. Sugerirei un subemendamento, inteso a sopprimere le parole: « di cui uno che faccia parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato ».

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho nulla in contrario, ma vorrei soltanto fare osservare che, siccome nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto ci sarà un rappresentante del Tesoro, con questo emendamento i funzionari del Tesoro saranno tre e non due.

BONAZZI. Accogliendo il mio subemendamento, che peraltro non formalizzo ancora, il testo del secondo comma sarebbe così formulato: « Il Comitato è composto dal Presidente e dal Direttore generale dell'Istituto, dal Direttore della Sezione Zecca, da due funzionari della Direzione generale del tesoro, da un esperto nel settore industriale... ».

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento del Governo prevede due esperti e i motivi sono chiari. Perchè il senatore Bonazzi è contrario alla presenza di due esperti nel comitato consultivo?

ANDREATA. Allora diciamo: « da un funzionario della Direzione generale del Tesoro, da due esperti nel settore industriale ».

A me pare che nella logica di un comitato consultivo quando c'è un rappresentante del Tesoro, è opportuno, lasciando gli equilibri interni invariati, che il Ministro del tesoro possa nominare due esperti industriali.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Allora rimane la dizione: « da un funzionario della Direzione generale del tesoro, da due esperti nel settore industriale nominati dal Ministro del tesoro ».

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento del Governo diceva « esperti nel settore della monetazione ».

BONAZZI. Ne abbiamo parlato anche in una precedente seduta; la dizione « della monetazione » aggiunge una qualificazione che si rischia di ritrovare solo tra i funzionari del Ministero del tesoro.

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. E se così fosse?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Tenuto conto delle varie obiezioni, mi pare che l'emendamento del Governo possa trasformarsi nel seguente: al secondo comma, sostituire le parole « da un funzionario della Direzione generale del tesoro che faccia parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, da un esperto nel settore industriale nominato », con le seguenti: « da un funzionario della Direzione generale del tesoro, da due esperti nel settore industriale nominati ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Al quarto comma dell'articolo 2 è stato presentato, da parte del Governo, un emendamento tendente a sostituire le parole: « tre anni » con le altre: « quattro anni ».

6ª COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 che, con gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

Art. 2.

In relazione ai compiti citati nel precedente articolo 1, oltre agli organi indicati dall'articolo 8 della legge 13 luglio 1966, n. 559, è istituito il Comitato consultivo per la Zecca.

Il Comitato è composto dal Presidente e dal Direttore generale dell'Istituto, dal Direttore della Sezione Zecca, da un funzionario della Direzione generale del tesoro, da due esperti nel settore industriale nominati dal Ministro di tesoro e da tre rappresentanti del personale della Sezione Zecca, eletti tra i dipendenti in servizio presso la Sezione.

Il Presidente può delegare un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto a sostituirlo nel Comitato di cui al precedente comma.

I componenti del Comitato durano in carica per quattro anni, salvo quanto disposto per il Direttore della Sezione Zecca dal successivo articolo 4.

È approvato.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto delega le deliberazioni di ordinaria amministrazione, in materia di svolgimento dei compiti indicati all'articolo 1, al Comitato per la Zecca.

Sulle deliberazioni che non vengono ad esso delegate, e sul programma annuale per la parte riguardante i compiti indicati dall'articolo 1 della presente legge, il Comitato per la Zecca esprime parere preventivo al Consiglio di amministrazione.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Comitato per la Zecca adotta le misure necessarie per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 1 conformandosi alle direttive generali emanate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ».

Il Governo propone inoltre di sopprimere, al secondo comma, le parole: « Sulle deliberazioni che non vengono ad esso delegate, e ».

Il senatore Andreatta ha presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto delega le deliberazioni di ordinaria amministrazione, in materia di svolgimento dei compiti indicati all'articolo 1, al direttore ».

A N D R E A T T A . È la stessa formula che abbiamo usato per la SACE.

M A Z Z A R R I N O, sottosegretario di Stato per il tesoro. L'emendamento presentato dal senatore Andreatta è in alternativa con l'emendamento del Governo.

L I V I G N I . Il comitato consultivo della Zecca in questo caso perderebbe molta della sua importanza.

B O N A Z Z I . Non è indispensabile, nella logica delle soluzioni, aver attribuito al comitato una funzione consultiva. Sono gli organi del Poligrafico che agiscono.

A N D R E A T T A . Non dobbiamo dimenticare che c'è un ordinamento del Poligrafico che attribuisce alcune funzioni al presidente, al direttore generale, e ad altri organismi. Per cui, a questo punto, sarei più favorevole a non considerare la possibilità di deleghe di funzioni deliberative agli organi della sezione Zecca, mentre ribadisco che il comitato Zecca ha funzioni consultive per tutte le deliberazioni che lo riguardano.

6^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Potrei dire a memoria anche cosa non esatta, però ricordo che lo statuto del Poligrafico dello Stato stabilisce delle norme molto precise. Per cui, il dare rilievo al fatto che il direttore possa essere soggetto a deleghe, conferisce a questa autonomia un certo significato.

ANDREATA. Vorrei che il Presidente osservasse che, all'articolo 4, si dice che il direttore della Zecca esercita attribuzioni delegate dal direttore generale. C'è, comunque, un problema di coordinamento.

BONAZZI. Mi pare che l'osservazione di Andreatta puntualizzi il problema al punto da dire che ci potrebbero essere attribuzioni che potrebbero essere delegate dal direttore.

ANDREATA. Possiamo, allora, modificare l'articolo 4 nel senso di prevedere che il direttore della Zecca esercita le attribuzioni che gli saranno eventualmente delegate dal consiglio.

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo che qualche forma di delega noi dobbiamo affidarla al direttore della sezione. Riconosciuto il carattere consultivo del comitato, credo sia inutile parlare ancora di delega, perchè non si può delegare una funzione consultiva.

La possibilità di delegare alcune attività deliberative, da parte del consiglio o da parte del direttore generale del Poligrafico, mi pare cosa utile ed opportuna, proprio al fine della specifica attività di questo settore, anche in relazione a quello che diceva il Presidente Grassini.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il presidente poteva effettuare autonomamente alcune operazioni sino a cinque milioni, mi sembra di ricordare. Però, mi pare siano limiti molto poco adatti ad una visione industriale della gestione. Lo spirito in cui ci siamo mossi mi sembra sia di dare una certa snellezza a questa sezione,

che non deve dipendere dal Poligrafico per comperare tre milioni di merce. In questa prospettiva la delega mi sembra importante.

Si voleva consentire al consiglio di amministrazione, se lo vorrà, di delegare al direttore generale in questione una certa autonomia di gestione, per quanto riguarda, ad esempio, l'effettuazione di acquisti fino a 5 milioni. Non ritengo che sia necessario di inserire una disposizione apposita, ma mi sembra comunque che il problema sia abbastanza importante.

Proporrei comunque di riformulare il testo dell'articolo 3 come segue: « Il Comitato consultivo per la Zecca esprime parere preventivo al Consiglio di amministrazione su tutte le deliberazioni dello stesso in materia di svolgimento dei compiti indicati all'articolo 1 ».

Si conferisce, in tal modo, al comitato per la Zecca il potere consultivo su tutta la materia relativa alla stessa Zecca, ed anche sul programma annuale.

BONAZZI. Allora sarebbe preferibile dire: « ... esprime parere preventivo al Consiglio di amministrazione sulle deliberazioni e sul programma annuale per la parte riguardante i compiti indicati all'articolo 1 ».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'articolo 3 potrebbe allora essere così formulato: « Il Comitato consultivo per la Zecca esprime parere preventivo al Consiglio di amministrazione sullo svolgimento dei compiti indicati all'articolo 1 e sul programma annuale ».

BONAZZI. L'espressione « svolgimento dei compiti » mi pare un po' troppo generica; a mio avviso, ripeto, sarebbe preferibile adottare la dizione « sulle deliberazioni » o « sulle proposte di deliberazioni e sul programma annuale ».

AZZARO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Immagino che gli onorevoli senatori abbiano presente l'ipotesi in cui queste proposte di deliberazione nel consiglio di amministrazione vengano poi mutate.

6^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

BONAZZI. Certamente: infatti si tratta di un parere non vincolante.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Avevo proposto la parola « svolgimento » perchè mi sembrava che fosse più ampia.

BONAZZI. A me sembra invece che l'espressione da me suggerita dia luogo a meno equivoci e indichi una partecipazione, in qualche modo, più qualificata.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. In tal caso, il testo dell'articolo 3 risulterebbe il seguente: « Il Comitato consultivo per la Zecca esprime parere preventivo al Consiglio di amministrazione dell'Istituto sulle proposte di deliberazioni e sul programma annuale per la parte riguardante i compiti indicati all'articolo 1 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Naturalmente vengono così a cadere i due emendamenti proposti dal Governo.

Art. 4.

Il Direttore della Sezione Zecca è nominato con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Zecca, tra persone esperte nel settore industriale.

Il Direttore della Sezione Zecca:

- a) fa parte del Comitato per la Zecca;
- b) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ove si trattino materie relative ai compiti di cui all'articolo 1;
- c) sovrintende, riferendone al Direttore generale dell'Istituto, ai servizi ed uffici costituiti per lo svolgimento dei compiti suddetti;
- d) esercita le attribuzioni che gli fossero delegate dal Direttore generale.

Il Governo aveva presentato a questo articolo un emendamento, tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « e della monetazione ». Questo emendamento deve ritenersi precluso dopo quanto abbiamo deciso all'articolo 2.

Io propongo un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del secondo comma, alla lettera a), dopo le parole: « dal Direttore generale », le altre: « e dal Consiglio di amministrazione ».

VIGNOLO. Ma ciò non comporta uno scavalamento dei compiti del direttore generale ove il direttore della Zecca agisse per delega del consiglio di amministrazione?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. A me sembra anzi opportuno un ulteriore decentramento delle attribuzioni al direttore della Zecca.

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io credo che noi stiamo scontando, per così dire, man mano che procediamo nell'esame del disegno di legge, il fatto di non avere approvato l'emendamento del Governo che prevedeva che la sezione Zecca avesse una « gestione separata ». Perchè la verità è questa: se la sezione Zecca ha una sua autonomia — ed io insisto che una certa autonomia deve averla — allora è chiaro che dobbiamo attribuirle anche delle responsabilità. Viceversa la filosofia cui si intende ispirare il provvedimento è di deresponsabilizzare la Zecca come entità autonoma e di ricollegare ogni cosa al Poligrafico (consiglio di amministrazione e direttore generale).

Ora, io credo che nella gestione noi troveremo, purtroppo, delle difficoltà, perchè non c'è dubbio che la sezione autonoma della Zecca non è e non può essere una qualunque sezione del Poligrafico. Quindi a chi la dirige sul piano esecutivo si devono attribuire capacità operative abbastanza precise ed anche dei limiti non troppo ristretti, altrimenti veramente ci troveremo in grosse difficoltà.

Il direttore generale del Poligrafico si occupa delle cartiere, si occupa dei francobolli, e di altre diecimila cose: fra queste ci saran-

6^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

no ora anche i problemi della Zecca, in relazione ai quali il direttore della Zecca ha solo funzioni referenti o consultive. Quando, però, i suoi pareri fossero disattesi, credo che noi correremmo il rischio di avere nocumento anche nell'attività della sezione Zecca, che per la sua specifica natura, invece, difficoltà ne deve avere il meno possibile. In sostanza, io pavento il momento in cui la Zecca, ad un certo punto, preferirà commettere a terzi le monete, perchè così sarà più garantita!

A S S I R E L L I . Non sono così preoccupato come l'onorevole Sottosegretario, perchè penso che il vincolo che legherà il Poligrafico, compresa la Zecca, al Ministero del tesoro sarà stabilito in una convenzione, in cui sarà detto che si vogliono « x » monete, con queste caratteristiche, eccetera. Come farà il Poligrafico nel suo interno ad organizzare il tutto credo che al Ministero del tesoro dovrebbe interessare un po' meno. L'importante è che nella convenzione siano previste tutte le precauzioni perchè non vi siano fughe, non vi siano contraffazioni, eccetera, cioè che siano previsti tutti i controlli necessari. Una volta che il Ministero del tesoro avrà precisato nella convenzione quali sono i termini ed i limiti entro i quali debbono essere fabbricate le monete, non credo che le attività esecutive lo debbano interessare molto.

L'autonomia della Zecca significa che essa deve funzionare con minore burocrazia; cosa che non è finora avvenuta per la struttura di un ente vincolato alle norme sulla contabilità dello Stato; mentre qui, costituendosi un organismo autonomo, avrà briglie più sciolte per poter funzionare.

Non mi formalizzerei invece per il fatto che il consiglio di amministrazione debba conferire delle mansioni specifiche al direttore della Zecca, perchè il direttore generale del Poligrafico ha sempre la facoltà e il diritto di controllo sui compiti che vengono svolti da tutti coloro che sono subalterni.

L'importante, a mio avviso, è che sia precisa e snella la procedura; rende la procedura più snella il fatto che il direttore della Zecca possa essere delegato dal direttore generale e dal consiglio di amministrazione.

P I N N A . La materia deve essere regolamentata; ci deve essere un regolamento interno che precisa il ruolo e le funzioni.

V I G N O L O . Quando insorgessero casi di conflittualità ha però ragione l'onorevole Sottosegretario.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Vorrei fare osservare, però, al collega Vignolo che il pericolo di quel tipo di conflittualità è, se mi consente, inferiore al pericolo, molto superiore, che meccanismi burocratici troppo intricati blocchino la monetizzazione. Sono due pericoli in relazione ai quali dobbiamo fare una scelta. Io mi permetto di insistere sulla mia tesi.

B O N A Z Z I . Stavo riflettendo che l'ordinamento del Poligrafico è questo: presidente, consiglio di amministrazione, comitato esecutivo e direttore generale, ciascuno con sue competenze, che non si prevede possano essere delegate, nel senso che il comitato esecutivo, ad esempio, possa attribuire i poteri di deliberazione al direttore. Io dubito che si possano attribuire o al direttore generale del Poligrafico o al direttore della Zecca dei poteri di deliberazione. I poteri di attuazione, invece, ritengo che debbano essere quanto più ampiamente possibile affidati a chi ha la responsabilità diretta della gestione del servizio.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Nello statuto del Poligrafico è previsto che certe decisioni di ordinaria amministrazione sono prese dal presidente, non dal direttore generale. Allora, se noi permettiamo al presidente di delegarle al direttore della Zecca, otteniamo la possibilità di una certa sua autonomia, che a me sembrava essere essenziale.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Spero di non dire cose contraddittorie. I miei pareri sono riferiti allo stato attuale del disegno di legge, nel momento, cioè, in cui stiamo parlando; quindi non contraddico quello che dicevo prima.

Vorrei precisare, che sul piano delle garanzie la Zecca finora ha sempre risposto nella maniera più completa. Quando parlo di controlli intendo riferirmi al diritto, ma anche al dovere, che il Ministero del tesoro ha di offrire garanzie per quel che riguarda la quantità della monetazione, le modalità di monetazione, i tempi di monetazione, eccetera, funzioni che non possono essere delegate.

Quindi, nel momento in cui si passa da una attività diretta ad un'attività in concessione, noi dobbiamo preoccuparci che queste garanzie persistano, e queste, ripeto, non sono remore, o forme di ritardo.

Detto questo, per quanto concerne le deleghe, credo che il collega Azzaro abbia ragione: si possono delegare poteri tra autorità omogenee. Il consiglio di amministrazione non può delegare poteri che sono deliberativi ad organi esecutivi, perchè altrimenti si avrebbe una grossa confusione.

Quindi, secondo me, la struttura che abbiamo dato al provvedimento è valida: presidente, consiglio di amministrazione, comitato consultivo, direttore generale del Poligrafico, che ovviamente, è anche il direttore generale della Zecca. Allora, i poteri delegabili sono quelli del direttore. Il direttore del Poligrafico procede a delle deleghe nell'ambito dei poteri che a lui stesso sono delegati. Ed in questo senso può, ed io credo che debba utilizzare questo suo potere delegando al direttore della Zecca quanto nell'economia di una sana e corretta gestione gli può delegare. Ma non credo che noi possiamo delegare i poteri del presidente, scavalcando il direttore generale del Poligrafico, perchè si creerebbe un conflitto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. La mia proposta è ispirata all'esperienza delle società per azioni, nelle quali le deleghe, eccetera, non soggiacciono a tutti questi formalismi (se una persona ha dei poteri, li delega ad un'altra che ne risponderà alla prima. Il direttore generale poi controllerà). Volevo cioè permettere a questo organismo di essere il più snello possibile.

BONAZZI. La forma che propone il senatore Grassini è anche possibile, perchè se il direttore generale dell'Istituto può delegare il direttore generale della Zecca, tanto più la stessa cosa può fare il consiglio di amministrazione.

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Presidente della Repubblica non può delegare ad un ministro i poteri che sono del Presidente del Consiglio!

BONAZZI. Non dico che il consiglio di amministrazione debba delegare i suoi poteri; ma le stesse funzioni che il direttore generale può delegare, può delegarle anche il consiglio di amministrazione.

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma questo comporta il deresponsabilizzare anche il direttore del Poligrafico.

BONAZZI. Responsabilizzando però il direttore della Zecca!

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il quale non ha titolo a ricevere questa responsabilità.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Volevamo fare una sezione autonoma; invece qui stiamo irrigidendo tutto secondo uno spirito burocratico. La discussione che abbiamo fatta ne è la dimostrazione.

L'Istituto poligrafico dello Stato, a mio modo di vedere, deve operare come un'azienda privata. Pertanto propongo un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, la lettera d) con la seguente: « esercita le attribuzioni che gli fossero delegate dal Presidente, dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato esecutivo, dal Direttore generale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

6^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

Facendo seguito a quanto già deciso in sede di articolo 2, propongo un emendamento formale tendente ad aggiungere al quarto rigo del primo comma e alla lettera *a*) del secondo comma, dopo la parola: « Comitato », la parola: « consultivo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 5.

All'articolo 10 della legge 13 luglio 1966, n. 559, le lettere *b*) e *i*) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« *b*) due funzionari della Direzione generale del tesoro; »

« *i*) tre dipendenti dell'Istituto non adetti alla Sezione Zecca — di cui uno impiegato, uno operaio grafico e uno operaio cartario — scelti dal Ministro del tesoro su terne, corrispondenti a ciascuna delle categorie suddette, presentate da ogni organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro del tesoro non può scegliere più di un dipendente tra quelli indicati da ciascuna organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'Istituto da nominare consiglieri è effettuata direttamente dal Ministro del tesoro. Fa parte altresì del Consiglio di amministrazione un dipendente della Sezione Zecca nominato dal Ministro del tesoro su designazione del personale adetto alla Sezione stessa, scelto a seguito di apposita elezione ».

È approvato.

Art. 6.

Nel primo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559, è aggiunto il seguente n. 5):

« 5) dal fabbricato e dal terreno della ex Zecca di Stato siti in via Principe Um-

berto 4 Roma, con gli annessi impianti e dotazioni, dal compendio tecnico e artistico della Scuola dell'arte della medaglia e dal Museo della Zecca, inclusi le monete, le medaglie, le fusioni e tutti gli altri oggetti artistici ivi esistenti. Sono esclusi dal patrimonio dell'Istituto le monete od i beni costituiti in deposito per conto dell'Amministrazione dello Stato ».

È approvato.

Art. 7.

La Direzione generale del tesoro, entro il mese di novembre di ciascun anno, farà pervenire all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato un programma del quantitativo di monete metalliche richiesto nell'anno successivo, nonchè una stima dei quantitativi presumibilmente richiesti nel quadriennio successivo, affinchè l'Istituto possa programmare la propria attività.

Per le ordinazioni conferite per esigenze dell'amministrazione statale non è richiesta la stipula di contratto formale, nè è dovuto il pagamento dell'imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente ad inserire, tra il primo e il secondo comma, il seguente:

In casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, ove la Direzione generale del tesoro ne ravvisi l'opportunità, può affidare a stabilimenti di terzi la coniazione di determinati quantitativi di moneta, alle condizioni e con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

B O N A Z Z I . Osservo soltanto che questo articolo riproduce quasi testualmente l'articolo 3 del nuovo ordinamento del Poligrafico dello Stato il quale dice: « In casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse, per ragioni tecniche l'Istituto può affidare, ove il Provveditorato generale dello

6^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

Stato ne ravvisi l'opportunità, a stabilimenti di terzi l'esecuzione di determinate forniture... ».

Quindi, potremmo forse limitarci ad introdurre un emendamento all'articolo 3 della legge relativa al Poligrafico, aggiungendo dopo « ove il Provveditorato generale dello Stato », le parole: « o la Direzione generale del tesoro ».

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Come relatore esprimo parere favorevole all'emendamento proposto dal Governo, in quanto, siccome per le carte valori è esclusa questa possibilità di commesse, potrebbe nascere il dubbio che per analogia anche per la monetazione debba sempre essere esclusa.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 8.

La determinazione del prezzo dei lavori eseguito dalla Zecca è effettuata dal Consiglio di amministrazione su proposta di una apposita Commissione dei prezzi.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del tesoro ed è composta dal Direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che la presiede, dal Presidente dell'Istituto o da un suo delegato, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato con la qualifica non inferiore a primo dirigente e dai Dirigenti dei servizi tecnici e amministrativi della Sezione Zecca.

Le mansioni di segreteria sono disimpegnate da un funzionario della Sezione Zecca designato dal Direttore generale.

È in facoltà della Commissione di aggregarsi, caso per caso, funzionari e tecnici della Sezione Zecca ed altri esperti estranei, quando la particolarità del caso lo richieda. I membri aggregati partecipano alle riunioni della Commissione con voto consultivo.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente ad inserire nel primo comma, dopo le parole: « è effettuata », le altre: « , tenuto presente anche l'andamento dei prezzi di mercato, ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il Governo ha presentato un altro emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « e dai Dirigenti dei servizi tecnici e amministrativi della Sezione Zecca », con le altre: « , da uno dei membri del Comitato consultivo per la Zecca esperto nel settore industriale, da un funzionario dei servizi tecnici e da un funzionario dei servizi amministrativi della Sezione Zecca ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Propongo un emendamento formale tendente ad aggiungere alla fine del terzo comma, dopo le parole: « dal Direttore generale », le altre: « dell'Istituto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 che, con gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

Art. 8.

La determinazione del prezzo dei lavori eseguiti dalla Zecca è effettuata, tenuto presente anche l'andamento dei prezzi di mercato, dal Consiglio di amministrazione su proposta di una apposita Commissione dei prezzi.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del tesoro ed è composta dal Direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che la presiede, dal Presidente dell'Istituto o da un suo delegato, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato con la qualifica non inferiore a primo dirigente, da uno dei membri del Comitato consultivo per la Zecca esperto nel settore industriale, da un funzionario dei servizi

tecnici e da un funzionario dei servizi amministrativi della Sezione Zecca.

Le mansioni di segreteria sono disimpegnate da un funzionario della Sezione Zecca designato dal Direttore generale dell'Istituto.

È in facoltà della Commissione di aggregarsi, caso per caso, funzionari e tecnici della Sezione Zecca ed altri esperti estranei, quando la particolarità del caso lo richieda. I membri aggregati partecipano alle riunioni della Commissione con voto consultivo.

È approvato.

Art. 9.

Le commesse di fornitura di monete da parte dello Stato italiano saranno regolate da apposite convenzioni nelle quali dovranno essere specificate, oltre alle caratteristiche, il prezzo unitario di ciascuna moneta e le modalità di consegna e di collaudo

Il pagamento delle somme dovute per la fabbricazione dei segni monetari per i quali vengono stanziati i fondi su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, è ripartito, dedotto il decimo, in quattro rate trimestrali anticipate.

Con decreto del Ministro del tesoro, può essere autorizzato il rimborso in unica soluzione delle somme pagate prima dell'inizio delle lavorazioni previste nel comma precedente per l'acquisto delle materie prime occorrenti per le lavorazioni stesse.

Su proposta del Presidente dell'Istituto, approvata dalla Direzione generale del tesoro, potrà, durante l'esercizio finanziario, essere autorizzato, con decreto motivato del Ministro del tesoro, il pagamento, anche in unica soluzione, delle rate non ancora scadute.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo, il terzo ed il quarto comma con i seguenti due commi:

« Il pagamento delle somme dovute, per effetto delle predette convenzioni, alla Sezione Zecca dello Stato per la fabbricazione dei se-

gni monetari, è ripartito, dedotto il decimo, in quattro rate trimestrali anticipate.

Nei limiti delle disponibilità esistenti sullo stanziamento concernente l'acquisto di monete, di cui al successivo articolo 16, la Sezione Zecca può richiedere al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - anticipazioni per l'acquisto delle materie prime occorrenti per le lavorazioni. Tali anticipazioni sono recuperate al momento dei pagamenti di cui al precedente comma ».

BONAZZI. Al terzo comma, nel testo proposto dal Governo, proporrei a mia volta di sostituire le parole: « la Sezione Zecca può richiedere al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - anticipazioni » con le altre: « su richiesta della Zecca il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - autorizza anticipazioni ». Si tratta peraltro di una semplice modificazione formale.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Il Ministero del tesoro, se autorizza le anticipazioni di cui trattasi, apparirebbe come un soggetto terzo; al contrario il Ministero del tesoro in questo caso è quello che le concede. In altri termini, se ho ben capito, c'è una facoltà della sezione Zecca di chiedere una anticipazione e quindi c'è un obbligo implicito del Ministero del tesoro di concedergliela. Con la dizione proposta dal Governo ci troviamo di fronte ad un diritto che insorge automaticamente, mentre con quella proposta dal senatore Bonazzi ci troviamo di fronte ad una mera facoltà del Ministero del tesoro.

BONAZZI. Mi pare giusto. Non insisto pertanto nel mio emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

6^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

Dopo l'articolo 9, il Governo propone di inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 9-bis.

La Direzione generale del tesoro eserciterà a mezzo di un proprio ufficio distaccato presso la « Sezione Zecca », il controllo sulla fabbricazione delle monete, la conservazione e l'uso dei materiali occorrenti per la monetazione, nonché sulla produzione dei sigilli ufficiali, punzoni, contrassegni di Stato, e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato.

Il controllore capo potrà fare al Direttore dello stabilimento ed alla Direzione generale del tesoro tutte quelle proposte utili nell'interesse dei servizi concernenti la gestione.

Il personale di controllo deve osservare gli ordini del Direttore relativamente agli orari di lavoro ed alla disciplina generale dell'officina.

B O N A Z Z I . Propongo a mia volta di sostituire l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo con il seguente:

Art. 9-bis.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1966, n. 559, è sostituito dal seguente:

« Nulla è innovato per quanto attiene ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale del tesoro ed alla Banca di Italia per la fabbricazione di biglietti di banca, di biglietti e di monete di Stato ».

L'articolo 4 del nuovo ordinamento del Poligrafico dello Stato, che stabilisce i compiti del Provveditorato dello Stato per la stampa e la distribuzione di carte valori e di stampati rappresentativi di valori, al secondo comma, infatti, recita testualmente: « Nulla è innovato per quanto attiene ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale del Tesoro ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione di biglietti di banca commessi all'Istituto poligrafico del-

lo Stato »; norma che, evidentemente, è stata concepita per la sorveglianza sulla produzione delle 500 lire.

Ora, a me pare che la cosa più logica e coerente sia quella di modificare detto secondo comma introducendo, tra le lavorazioni per le quali nulla è innovato quanto ai poteri di vigilanza e di controllo, anche la fabbricazione di biglietti e di monete di Stato.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Bonazzi, il relatore si rimette al Governo.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* L'emendamento proposto dal senatore Bonazzi si colloca nello spirito del nostro stesso emendamento. In effetti, presso il Poligrafo e presso le Officine valori della Banca d'Italia esistono già questi organi di controllo della Direzione generale del tesoro; pertanto quando il senatore Bonazzi nel suo emendamento si rifà alla normativa di carattere generale dice cosa esatta. In questo caso, però, si tratta di introdurre una attività di carattere particolare: non si tratta infatti soltanto di controllare la quantità delle monete, la forma dei biglietti, il loro taglio e così via, ma anche di controllare i contrassegni, i marchi metallici e via dicendo. Ora, poichè sostanzialmente diciamo la stessa cosa, vorrei chiedere al senatore Bonazzi se non valga la pena di correre il rischio di ripetere quanto già è chiaramente detto nell'articolo da lui citato, piuttosto che correre il diverso pericolo di trovarci privi di qualsiasi capacità di controllo in relazione a questa parte specifica dell'attività della Zecca.

B O N A Z Z I . Noi già in precedenza avevamo rilevato che la dizione proposta dal Governo secondo la quale « il controllore capo potrà fare al direttore dello stabilimento ed alla Direzione generale del tesoro tutte quelle proposte utili nell'interesse dei servizi concernenti la gestione » avrebbe potuto rappresentare una ingerenza di detto controllore capo nell'attività produttiva, tale da dar luogo a complicazioni

6^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

e da costituire un elemento di difficoltà. In altri termini, nessuno evidentemente contesta la facoltà della Direzione generale del tesoro di effettuare tutte le proposte che ritiene, ma istituire un controllore che ha questo potere rischia indubbiamente di introdurre una specie di contraltare, se così si può dire, al direttore generale che può diventare veramente un impaccio.

Pertanto, per non introdurre funzioni che possono alterare o non mantenere nel suo ruolo quel compito di controllo che spetta alla Direzione generale del tesoro, a me sembra molto più logico, semplice e coerente riprendere, per le monete ed i biglietti di Stato, la norma già esistente, che prevede per il Poligrafico dello Stato lo stesso tipo di controllo — e quindi senza nessuna modificazione e menomazione — sui biglietti di banca che lo stesso Poligrafico già produce, aggiungendo all'articolo 4 della legge n. 559 soltanto che il controllo va esercitato, appunto, anche per le monete.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Bonazzi, sostitutivo dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

È approvato.

Il Governo ha proposto, inoltre, il seguente ulteriore articolo aggiuntivo:

Art. 9-ter.

Una Cassa speciale, dipendente dalla Direzione generale del Tesoro, denominata « Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato », custodisce i biglietti e le monete a debito dello Stato.

La Cassa speciale custodisce le monete ed i biglietti di nuova fabbricazione forniti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato — Zecca ed Officine Carte-Valori — ed i biglietti logori ritirati dalla circolazione sino a che non venga provveduto alla distruzione di essi. La Cassa speciale provvederà inoltre al ritiro delle monete dichiarate fuo-

ri corso legale da demonetizzare presso la Sezione Zecca.

La Cassa speciale è tenuta alla diretta somministrazione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato a tutte le Tesorerie.

L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato appronterà locali idonei ed attrezzature per l'attività della Cassa speciale, presso la quale sarà distaccato personale operaio dell'Istituto medesimo. Ove occorra, i conseguenti rapporti saranno regolati mediante apposite convenzioni da stipulare tra il Ministero del tesoro e l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato e da approvare con decreto del Ministro del tesoro. Per tali convenzioni non è dovuto il pagamento dell'imposta di registro e della tassa di bollo sulle concessioni governative.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate nuove norme regolamentari per la fabbricazione e la emissione dei biglietti e delle monete di Stato, nonchè per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Sezione Zecca nascenti dall'emissione di monete a corso legale di speciale scelta da cedere a privati, enti ed associazioni.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 10.

Per il pagamento di ogni altra fornitura diversa da quella prevista dal primo comma del precedente articolo 9 a richiesta delle pubbliche amministrazioni, sono consentite anticipazioni rateali entro i 9/10 della spesa totale prevista, salvo pagamento della rimanenza a lavoro o servizio ultimato, in base ad apposito rendiconto.

La rateazione delle anticipazioni sarà determinata in sede contrattuale tra l'Istituto e le singole amministrazioni sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Il pagamento del saldo è documentato con apposito rendiconto al quale debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture.

6^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

Qualora l'importo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto deve riversare l'eccedenza al Tesoro in conto entrate eventuali.

E approvato.

Art. 11.

Il personale amministrativo, tecnico ed operaio, comunque in servizio presso la Zecca di Stato al 30 settembre 1977, nonché quello assunto a seguito del concorso indetto con decreto del Ministro del Tesoro 5 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 15 aprile 1976, ha diritto di essere inquadrato tra il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato con anzianità pari a quella maturata alle dipendenze dello Stato, sia ai fini retributivi che previdenziali.

E data facoltà al personale suddetto di rinunciare all'inquadramento di cui al precedente comma mediante apposita domanda da presentarsi al Ministro del tesoro entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Ritengo che a questo punto sia necessario un ulteriore approfondimento e pertanto sia opportuno un rinvio della discussione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Presidenza del Presidente SEGNANA

« **Norme per la provvista di valute estere alle navi, aerei e distaccamenti militari all'estero** » (941) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(*Discussione e approvazione*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la provvista di valute estere alle navi, aerei e distaccamenti militari all'estero », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Pinna di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PINNA, relatore alla Commissione. Il disegno di legge n. 941, presentato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, merita alcune brevissime considerazioni, trattandosi di modifiche al servizio del Portafoglio dello Stato. Infatti, si tratta in primo luogo di facilitare le forme di pagamento, e in luogo dell'anticipazione in lire per la valuta da prelevare, come previsto dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1954, n. 193, viene introdotta la norma secondo cui all'operazione si può provvedere a mezzo vaglia del Tesoro commutabili in quietanza di entrata ed esigibili presso la Tesoreria centrale. Non vi è dubbio che questa forma di pagamento, proposta con l'articolo unico in discussione, per il finanziamento delle navi, degli aerei e dei distaccamenti militari permanentemente o temporaneamente dislocati fuori dai confini nazionali, risponde meglio alle esigenze rappresentate e anche, s'intende, per quanto si riferisce al pagamento degli assegni e delle indennità al relativo personale e a quello comandato isolatamente all'estero. Tale forma di pagamento, come viene ricordato nella relazione che accompagna il disegno di legge, viene suggerita dalla stessa Corte dei conti, la quale anche per il trasferimento di valuta, per le esigenze di cui si è parlato, vuole che « si operi con ordinativi da trarre su ordini di accreditamento ».

Pertanto, anche nell'opinione del relatore presso la Camera dei deputati e di coloro i quali sono intervenuti nel dibattito risulta evidente che la procedura più snella sia quella che viene proposta, vale a dire l'uso dei vaglia del Tesoro commutabili in quietanza. Conseguentemente, ed anche, credo, per ragioni di sicurezza è bene che si pervenga al superamento della normativa precedente, vale a dire quella della anticipazione del controvalore della valuta che si intende acquistare per le esigenze di cui si è detto.

Siamo, quindi, favorevoli anche noi alla approvazione del disegno di legge dal quale il Portafoglio e le sue esigenze interne trarranno sicuramente vantaggio per la speditezza e la celerità con le quali procederanno alle operazioni anche coloro i quali attendono le dotazioni da parte del Tesoro.

6^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

S E S T I T O . A nome del Gruppo comunista dichiaro voto favorevole al disegno di legge, condividendo totalmente le osservazioni e le considerazioni svolte dal senatore Pinna nella sua relazione.

R I C C I . Anche i democratici cristiani concordano.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ringrazio il senatore Pinna per la sua relazione. Condivido la sua impostazione e pertanto raccomando anche io l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Può provvedersi a mezzo di vaglia del Tesoro commutabili in quietanza di entrata intestati al Contabile del Portafoglio ed esigibili presso la Tesoreria centrale: per lo approvvigionamento delle valute estere occorrenti per il finanziamento delle navi, degli aerei e dei distaccamenti militari permanentemente o temporaneamente dislocati fuori dei confini nazionali; per il pagamento degli assegni ed indennità al relativo personale e a quello comandato isolatamente all'estero, nonchè per il reintegro dei fondi di rotazione, esistenti o da istituire presso enti dislocati nel territorio nazionale, necessari all'urgente finanziamento delle suddette unità militari che debbono spostarsi immediatamente, senza preavviso.

Gli enti presso i quali sono istituiti fondi di rotazione e l'entità dei fondi stessi sono determinati con decreti emanati dal Ministro del tesoro su proposta del Ministro della difesa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Congregazione italiana dell'Ordine cistercense la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (631)

(Seguito della discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Congregazione italiana dell'Ordine cistercense la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Come i colleghi ricordano, nella passata seduta abbiamo ascoltato la relazione del senatore Longo. Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R A N G O N I . Il disegno di legge al nostro esame, pur essendo nell'ambito del rispetto della normativa vigente, propone per lo meno una strana procedura di alienazione, la quale supera l'impossibilità della trattativa privata, scegliendosi per legge l'acquirente.

Difatti si tratta di un compendio di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sito in comune di Chiaravalle (Ancona), porzione di complesso immobiliare estesa, tra aree coperte e scoperte, per metri quadrati 4.510, costituita essenzialmente, salvo due magazzini, dall'ex Monastero dell'Abbazia cistercense di Santa Maria in Castagnola, richiesto in acquisto sia dal Comune, per uso scolastico, culturale e ricreativo, sia dalla Congregazione italiana dell'Ordine cistercense per la sua destinazione alla vita monastica.

6^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, ritenendo detto bene patrimoniale non più utilizzabile per i servizi propri, ha dichiarato la propria disponibilità alla vendita del bene, previa autorizzazione della Direzione generale del demanio, ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452.

Con eguale osservanza delle prescrizioni sancite dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, l'Amministrazione si è rivolta al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il prescritto parere all'alienazione ed un parere sulle domande di acquisto avanzate dal comune di Chiaravalle e dalla Congregazione italiana dell'ordine cistercense.

Ebbene, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, con proprio atto esclude il ricorso all'indizione di una pubblica gara per la vendita della porzione disponibile del complesso immobiliare, oggetto del disegno di legge al nostro esame, in un primo momento propositagli, e si pronuncia invece in favore dell'accoglimento della domanda presentata dalla Congregazione, nella considerazione che il trasferimento dell'immobile all'ente ecclesiastico risponde ai criteri della più idonea utilizzazione dello stesso. Si tratta di pronuncia molto discutibile. Da ciò nasce la nostra perplessità sia nel merito che sulla procedura e sulla scelta del Ministero della pubblica istruzione, che ignora tanto l'importanza della destinazione a complesso scolastico, quanto le esigenze prospettate dal comune di Chiaravalle per poter disporre di una attrezzatura di così rilevante interesse pubblico da mettere a disposizione di attività culturali e ricreative.

Con questo atto, difatti, si disconoscono le già critiche situazioni dell'edilizia scolastica del comune di Chiaravalle e le possibilità che, al contrario, potrebbero derivare alla comunità dall'aver disponibili dei locali per effettuare la scuola a tempo pieno, che viene sempre più richiesta da cittadini ed insegnanti, e promuovere iniziative culturali, scientifiche e sportive.

Inoltre ritengo doveroso ricordare che il Comune, in quanto soggetto principale della pianificazione urbana e territoriale, garan-

tisce più di altri la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici.

A tale proposito, il sindaco, onorevole Mancinelli, mi fa presente che, in considerazione della crescita e della maturazione culturale e civile della sua città, sono state adottate ed approvate varianti al piano regolatore generale per estendere il perimetro del centro storico e quindi salvaguardare il tessuto sociale ed ambientale.

Al di là di queste considerazioni, credo però giusto sottolineare che, tenuto conto degli accresciuti compiti e delle deleghe relative ai servizi sociali, sanitari e culturali, se va operata una scelta fra gli enti richiedenti, questa non può che ricadere sul Comune, il quale, insisto, ha estremamente bisogno di nuove strutture che possono essere reperite là dove già esistono e, considerato lo stato delle finanze degli enti locali, possano essere messe in funzione, con poca spesa, come è il caso al nostro esame, ove si propone una stima di 48 milioni.

Occorre, inoltre, tenere presente che la gioventù di Chiaravalle usufruisce già di una parte della struttura in discussione e che da oltre dieci anni il Comune sta pagando l'affitto all'Amministrazione dei monopoli di Stato, e ciò può essere un titolo per esercitare una sorta di diritto di prelazione.

Tutto ciò considerato, se si tiene conto che il consiglio comunale e le forze politiche locali hanno più volte chiesto l'acquisizione da parte del Comune di questo complesso, si deduce che la proposta di vendere a trattativa privata la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle alla Congregazione italiana dell'Ordine cistercense non solo non tiene conto dei compiti primari e dei bisogni del Comune, ma appare irrispettosa delle prerogative e punitiva per l'ente locale stesso.

Con queste considerazioni, la mia parte politica dichiara la sua ferma contrarietà al disegno di legge n. 631 e invita il Governo a voler riesaminare l'intera questione inerente all'alienazione dell'edificio di proprietà dei monopoli di Stato, dando la priorità al richiedente Comune anziché alla Comunità dei cistercensi, in quanto i pareri del Ministero della pubblica istruzione e della Dire-

zione generale delle antichità e belle arti non hanno tenuto in alcun conto l'impegno categorico del comune di Chiaravalle che garantiva il mantenimento delle attuali strutture del fabbricato, mortificando così un ente pubblico che sempre si è distinto per sensibilità nella salvaguardia delle antichità.

Io, credo, onorevoli senatori, che o noi entriamo nell'ordine di idee di modificare il disegno di legge, assegnando questo bene al Comune, o altrimenti faremo un cattivo servizio a quella comunità e andremo veramente ad umiliare un ente che è molto interessato alla soluzione di questo problema.

P R E S I D E N T E . Mi sia consentito fare una domanda al relatore. Vorrei chiedere se questo bene è stato, a suo tempo, oggetto di preda ingiustificata, a mio giudizio, da parte del Regno d'Italia, e vorrei anche sapere chi era, a quel tempo, il proprietario del bene stesso.

Perchè infatti ho l'impressione che bisognerebbe innanzitutto dare la precedenza al ripristino della proprietà nei confronti di un ente che, a suo tempo, ne è stato ingiustamente privato. Parlo a titolo personale e sono considerazioni che pongo come parlamentare che ricorda la storia e che non ha mai giudicato come fatto positivo l'incameramento dei beni ecclesiastici che si è verificato nel secolo scorso.

T A R A B I N I . Posso rispondere io alla seconda domanda del Presidente, in quanto so per certo che proprietaria di quel bene era la Congregazione cistercense; che poi sia stato oggetto di rapina o di compravendita regolare, su questo non mi esprimo.

A N D R E A T T A . Sono grato al senatore Marangoni dell'ampia esposizione che ha fatto dal punto di vista della sua parte politica, ma credo che su alcune questioni la tensione di una particolare moralità che si è espressa nel suo discorso richieda un chiarimento da parte di altre componenti della società italiana, che valutano in maniera diversa la gerarchia di valori.

È esplicito, nel discorso del senatore Marangoni, che la richiesta dell'ente pubblico debba prevalere in ogni caso su altre richieste. Ora ci troviamo di fronte ad un edificio che ha avuto una destinazione strutturale, sin dall'inizio, ad espressioni che nel pluralismo di una società paiono a me preziose, quali quelle di una comunità monastica. Proprio nel momento in cui in tutto il mondo c'è un *revival* di comunità monastiche, mi sembra che la destinazione di questo edificio, secondo una sapienza architettonica tradizionale all'uso di una comunità, certamente abbia un significato. Anche dal punto di vista del significato di conservazione, che non è solo una conservazione archeologica del valore delle pietre, ma una conservazione di una pietà verso il passato, non credo che la sua riutilizzazione a scopo scolastico possa essere significativa, se non dell'appiattimento per cui certe funzioni pubbliche debbono prevalere su qualunque altra funzione.

Esistono dei programmi di edilizia scolastica e dei finanziamenti ai comuni per questo scopo.

Credo pertanto possibile che l'edilizia pubblica in Italia abbia spazi adatti alle nuove funzioni scolastiche; non è pensabile utilizzare i vecchi castelli o i conventi per le prigioni, per l'attività scolastica o per le preture, come è avvenuto in passato, ciò non corrispondendo alle reali esigenze. In una valutazione che non voglia prevaricare rispetto alle diverse sensibilità della stessa comunità, dello stesso municipio che è interessato, mi pare che ciò possa, sul piano dell'immediatezza, risolvere il problema, ma sul piano di un sapiente e corretto uso delle cose, certamente lo destina ad una funzione che gli è assai meno propria. Credo che, non soltanto per un particolare rapporto che il mio partito ha con le tradizioni cattoliche italiane, ma anche (superato il momento di prevaricazione dello Stato italiano il quale pensava di intervenire addirittura nella riforma ecclesiastica distruggendo i conventi e vessando in maniera giurisdizionalista la tradizione religiosa del nostro popolo), per una valutazione complessiva che non può non trovare consenzienti anche illuminati laici, questo rispetto della destinazione corri-

sponda ad una Repubblica che non deve sempre privilegiare il pubblico rispetto al privato e rispetto a certe manifestazioni collettive del privato, come sono quelle di carattere religioso.

Ecco perchè credo che il discorso del senatore Marangoni, che ha nelle coordinate di una certa cultura e di una certa tradizione una grande dignità, dovesse avere una risposta altrettanto, mi auguro, tesa sul piano della coerenza con un proprio mondo ideale di riferimento.

B O N A Z Z I . Una breve osservazione a quanto detto dal senatore Andreatta. Egli ha detto che c'è una grande ripresa di vocazioni monastiche: non metto in dubbio la sua affermazione. Sarebbe opportuno verificarla nello specifico caso, per sapere se la richiesta deriva dal fatto che, essendosi manifestata una ripresa di vocazioni monastiche nei confronti dell'Ordine cistercense, questo immobile può essere e vuole essere utilizzato a questo fine. Mi sento in dovere di parlare, in questa circostanza, perchè sono stato amministratore di una città dove esistono molte istituzioni di questo genere e posso affermare che quei valori cui si riferiva il senatore Andreatta noi li abbiamo non solo sempre apprezzati, ma anche aiutati ad inserirsi pienamente nel tessuto sociale. Penso, ad esempio, alla preziosa biblioteca dei francescani di Reggio Emilia che è stata aperta all'accesso delle comunità reggiane e valorizzata; ma questo è soltanto un esempio: ce ne sono decine che forse il senatore Andreatta conosce anche meglio di me.

In questo caso, però, non ci troviamo di fronte ad una richiesta che serve a rendere possibile la piena manifestazione di quei valori la cui portata umana, sociale e culturale noi pure apprezziamo; siamo di fronte ad una richiesta — e ne chiedo conferma al relatore — che serve a soddisfare, in concorrenza, servizi o attività che sono più propri della comunità che non dell'attività monastica. Mi pare che si tratti di un circolo sportivo. Quando l'alternativa è questa, mi pare che si vadano a soddisfare esigenze che più giustamente devono essere ricon-

dotte ad un'amministrazione pubblica e non ad un organismo come l'Ordine cistercense. Non mettiamo assolutamente in dubbio o in discussione i valori richiamati dal senatore Andreatta, ma noi siamo chiamati a scegliere una soluzione che sia la più coerente con quegli obiettivi, sempre più acquisiti dall'ente pubblico, di soddisfare alle esigenze sociali, rispettando in questo ambito l'apporto che un Ordine come quello cistercense può dare.

R I C C I . Signor Presidente, desidero dare atto della serenità e della serietà con la quale i due colleghi che mi hanno preceduto sono intervenuti su questo problema che ovviamente, a seconda del punto di vista dal quale si giudica, può presentare aspetti e conseguenze diverse.

Debbo tuttavia far rilevare che non vi è dubbio che il complesso di cui discutiamo proviene allo Stato, al pari di tanti ex conventi destinati a deposito dei monopoli di Stato, dalle leggi eversive del patrimonio ecclesiastico risalenti agli anni sessanta dello scorso secolo.

Bisognerebbe, a questo punto, stabilire se nella valutazione debba prevalere la ragione politica o la ragione giuridica. La ragione politica, per il largo accrescimento di coscienza che si è acquisito in questi anni sulle esigenze delle comunità locali, potrebbe portare ad optare per una soluzione che favorisse l'Amministrazione comunale. Anche se mi rendo conto che il passo immediatamente successivo sarebbe questo: l'Amministrazione comunale non ha altro scopo che quello di offrire servizi sociali alla propria collettività e quindi bisogna trasferire quel bene a titolo gratuito, a titolo simbolico, a titolo puramente rappresentativo.

L'operazione quindi dovrebbe essere a titolo gratuito, con una dichiarazione del Comune richiedente circa la destinazione che intende dare al complesso, ma con una dichiarazione del Ministero della pubblica istruzione che quella destinazione non può trovare idonea applicazione nell'ambito del complesso stesso, non rispondendo gli ambienti alle esigenze dell'edilizia scolastica e non potendo comunque i comuni, in nessun modo, intervenire nel modificare le struttu-

6^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

re, ma dovendo anzi lasciare sussistenti i vincoli di carattere ambientale, architettonico e storico stabiliti dalle autorità preposte alla materia.

Sono assolutamente convinto, peraltro, che le poche iniziative che nel nostro paese conservano un margine di rispetto per i beni culturali, pur con le dovute riserve — perchè gli speculatori esistono in tutte le fasce sociali — siano dovute in larghissima misura alle capacità degli ordini religiosi, i quali hanno saputo, oltre che conservare, ricostruire (si veda l'esempio di Cassino), nonchè reperire i mezzi necessari per mantenere in vita quelli che sono complessi monumentali, oltre che espressioni di civiltà locale e che sarebbero diversamente andati tutti perduti. Ciò è dimostrato da una quantità di ex-conventi, case religiose, chiese, destinati a magazzini, carceri, sedi comunali, totalmente trasformati e lasciati cadere in rovina anche per l'impossibilità delle amministrazioni comunali di disporre dei mezzi necessari per il mantenimento e il restauro; mantenimento e restauro cui solo per una piccola parte provvedono istituti di credito o grandi finanziarie, i quali sono mossi anche da una ragione di prestigio esteriore, costituita dal poter avere i propri uffici di rappresentanza in monumenti antichi, della cui conservazione o del cui restauro poter menare vanto, per il presente e per il futuro. E a volte menano effettivamente tale vanto anche curando pubblicazioni specifiche, che rappresentano un notevole apporto alla tutela delle attività culturali minori del nostro paese.

Per i beni sottratti agli istituti religiosi intorno al 1860, senza alcun indennizzo, può essere esercitato da parte degli stessi istituti antichi proprietari un diritto di prelazione, nel caso in cui l'amministrazione detentriche decida di alienarli o nel caso in cui venga meno l'uso per il quale l'immobile era stato acquisito ed utilizzato dal demanio dello Stato. E questo è il caso tipico dell'Ordine dei cistercensi, che chiede di esercitare il proprio diritto di acquistare — ovviamente pagandolo — un bene che era suo, in quanto tale bene, dall'Amministrazione che lo detiene, è stato dichiarato non più utilizza-

bile, necessario o idoneo all'uso al quale era destinato.

Secondo me, dovrebbe valere questa considerazione di ordine legislativo, accompagnata dall'altra che una parte dell'immobile era rimasto destinato alla vita monastica, per cui non si farebbe altro che ricostituire ad unità il complesso cistercense. E, del resto, ritengo che dobbiamo levarci tanto di cappello di fronte ai valori culturali che l'Ordine stesso ha saputo conservare. Alcuni suoi conventi rappresentano una tradizione di cultura nota in tutto il mondo — vediamo ad esempio quello di Cluny — e quindi ritengo che il ricostituire ad unità un complesso monastico, affiancato dall'Abbazia, significhi ricostituire anche un'unità culturale che era stata interrotta e frazionata con le leggi eversive del patrimonio ecclesiastico.

Alla fine, è probabile che si sottragga al comune di Chiaravalle, con l'approvazione del provvedimento, uno spazio per talune attività; spazio che, pur essendo non del tutto idoneo alle attività stesse, rappresentava comunque modo per farvi fronte, considerate anche le difficoltà che incontrano gli enti locali a reperire o a costruire nuovi locali.

Io credo però che un centro storico, come quello di Chiaravalle, abbia un notevole interesse, sul piano culturale e sul piano anche dell'approccio turistico, a vedere ripristinato, restaurato e conservato nel suo insieme un complesso monumentale che oggi, per ragioni storiche, è frazionato e quindi non completamente valorizzato.

Ecco perchè proporrei un ripensamento sulla questione, al fine di accogliere il provvedimento.

L I V I G N I. Debbo dichiararmi sorpreso del tono assunto dal dibattito. Il richiamo ad una fraseologia ottocentesca è veramente incredibile. Penso, tuttavia, che questo modo di affrontare il problema sia quanto meno fuori dei tempi. Mi sembra che abbia avuto maggior senso di responsabilità il Governo il quale non fa neppure vagamente cenno a quelle che erano le leggi eversive

R I C C I. È una dizione storica!

6ª COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (15 dicembre 1977)

L I V I G N I. Erano eversive anche le leggi con cui il fascismo ha portato via le case del popolo e le terre delle cooperative. Non riapriamo delle polemiche assurde.

R I C C I. Non ho inteso aprire una polemica; se il mio richiamo lei lo ha interpretato in questo senso, lo ritiro.

L I V I G N I. È un modo antistorico di porre il problema! Vi possono essere molte buone ragioni a favore dei Cistercensi, ma già sulla base della relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge e sulla base della stessa relazione fatta dal collega Longo — il quale con estrema onestà ci ha indicato tutto un complesso di iniziative che rientrerebbero nello spirito moderno dei Cistercensi — sottolineo la difficoltà di arrivare ad una decisione, qualunque essa sia, nel clima in cui viene posto il problema.

Così posta, la questione ha assunto un rilievo politico notevole proprio per il modo con cui sono stati sottolineati alcuni aspetti sui quali forse non avevamo riflettuto a sufficienza. Sarebbe pertanto utile un rinvio del seguito della discussione per consentire migliori e più serene valutazioni anche a coloro che oggi non sono presenti.

R I C C I. Vorrei soltanto chiarire che quando ho richiamato le leggi del 1860 nel termine che si usa in diritto l'ho fatto per ricordare l'origine dell'acquisizione del bene

da parte del demanio e per rammentare che coevamente, dopo i Patti lateranensi, è stato stabilito il diritto di preferenza per l'ordine religioso che richieda di riacquisire il bene, qualora questo non sia più utilizzabile per il fine al quale era stato destinato.

L I V I G N I. Torno ad insistere sulla opportunità di un ripensamento.

R I C C I. La sola cosa che mi preoccupa è che i beni che vanno in mano ai comuni spesso si deteriorano e si disperdono.

P R E S I D E N T E. Se si trattasse di un immobile che non avesse nulla a che fare con l'intero complesso, si potrebbero anche condividere certi ragionamenti; ma qui si tratta di una parte integrante del complesso.

Se si chiede un breve rinvio per consentire una maggiore riflessione, possiamo concederlo. Mi sia però permesso in quest'occasione di ricordare che, anche per un giudizio critico sulla storia, ognuno di noi è in grado di esprimere delle opinioni.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore DOTI GIOVANNI BERTOLINI